

Regolamento per le elezioni delle R.S.U. e dei R.L.S.S.A. dei servizi ambientali

Premessa

La Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) è l'organismo di rappresentanza sindacale di tutte le lavoratrici e i lavoratori nei luoghi di lavoro, siano essi iscritti o meno alle Organizzazioni sindacali.

La R.S.U. risponde alle esigenze di:

- Dotare i lavoratori e le lavoratrici di uno strumento generale e unitario di rappresentanza, su base elettiva;
- Determinare un maggiore coinvolgimento delle stesse lavoratrici e degli stessi lavoratori nelle scelte sindacali che li riguardano;
- Garantire la indispensabile coesione del sistema contrattuale;
- Evitare, pur nel rispetto del pluralismo delle posizioni, la polverizzazione della rappresentanza.

Nelle aziende/unità produttive si darà luogo alla costituzione e al rinnovo su base elettiva della R.S.U., chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di Organizzazione concorrenti tutti le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, non in prova.

In tale premessa, in attuazione degli Accordi Interconfederali vigenti, in materia, le Parti stipulanti il C.C.N.L. concordano, al fine di garantire alla generalità dei lavoratori i medesimi strumenti di rappresentanza sindacale perseguendo la più ampia rappresentatività, il seguente Regolamento che disciplina la costituzione e il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.), a integrazione di quanto stabilito al riguardo dall'art. 57 del vigente CCNL.

Art. 1 - Indizione e attivazione della procedura delle elezioni per la costituzione e il rinnovo della R.S.U. e dei R.L.S.S.A.

1. Nelle aziende/unità produttive¹ aventi in forza più di 15 lavoratrici e lavoratori dipendenti sono indette in un'unica data le elezioni della Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (R.L.S.S.A.) a iniziativa delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

La data delle elezioni è comunicata per iscritto dalle predette Segreterie nazionali alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti nonché alle Associazioni datoriali stipulanti con un preavviso di almeno quattro mesi.

Le Associazioni datoriali di cui sopra, oltre a darne comunicazione alle aziende associate, provvederanno conseguentemente a indicare, per iscritto, alle predette Segreterie nazionali, le eventuali altre Associazioni sindacali nazionali firmatarie del CCNL.

2. Alla conseguente attivazione della procedura per l'elezione della R.S.U. e dei R.L.S.S.A. provvedono, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data delle elezioni, le strutture

¹ Per le aziende che applicano il CCNL 18 maggio 2022 in quanto rinnovo del CCNL 6 dicembre 2016 precedentemente applicato, ai fini del presente Regolamento, per unità produttiva si intende qualsiasi articolazione dell'impresa atta ad assicurare le attività della stessa (appalto, centro di servizio.)

territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti, con comunicazione scritta, anche non congiunta, alle rappresentanze sindacali unitarie in scadenza ed alla Direzione aziendale, da affiggere anche nell'apposita bacheca aziendale. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, le unità produttive/aziende comunicheranno alle suddette strutture territoriali il numero dei dipendenti in forza presso l'azienda con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, nonché con contratto a tempo determinato.




3. Entro 45 giorni dalla data della comunicazione scritta di cui al comma 2, in ogni azienda/unità produttiva ciascuna struttura territorialmente competente delle OO.SS. nazionali stipulanti che partecipa alle elezioni depositano la propria lista elettorale in busta chiusa presso l'azienda oppure inviano un file protetto all'azienda attraverso posta elettronica, contestualmente designano il proprio rappresentante per la costituzione della Commissione elettorale, indicandone i relativi dati anagrafici completi e ne dà formale comunicazione scritta alla Direzione aziendale e alle altre strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti.
4. Entro 5 giorni dalla data della comunicazione scritta di cui al comma 3, la Commissione Elettorale è convocata, presso i locali messi a disposizione dall'azienda, dal componente anagraficamente più anziano, che notifica la data della riunione alla Direzione aziendale, la quale trasmette formalmente le buste contenenti le liste elettorali in ordine di presentazione e l'elenco dei dipendenti, non in prova, in forza presso l'azienda con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, nonché con contratto a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto; l'azienda provvede inoltre a quanto altro necessario per permettere il lavoro della Commissione elettorale e il normale svolgimento delle operazioni elettorali (utilizzo di locale, di fotocopiatrice per riproduzione di materiale elettorale nonché di telefono/pc collegato ad internet e account di posta elettronica, secondo le disposizioni aziendali).
5. Le elezioni della R.S.U. e dei R.L.S.S.A. si svolgono ogni tre anni.
6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 63 del CCNL 18 maggio 2022, l'indizione delle elezioni, l'attivazione e lo svolgimento della procedura per l'elezione dei R.L.S.S.A. sono regolati dal presente Regolamento, fatta eccezione per gli artt. 3, 15, 18, 20, 21, 23.
7. La Commissione elettorale in ogni azienda/unità produttiva è unica per entrambe le elezioni.
8. In ogni caso, ivi compreso quello di ritardo nel rinnovo di cui al successivo art. 22, la R.S.U. e i R.L.S.S.A. eletti o subentrati (in ordine di preferenza tra i non eletti nella lista del dimissionario) nel corso del triennio di vigenza della R.S.U. e dei R.L.S.S.A. restano in carica sino al termine del triennio stesso, dopo il quale hanno corso le nuove elezioni nazionali triennali.

Art. 2 - Presentazione delle liste elettorali

1. Nella composizione delle liste elettorali si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere attraverso una coerente applicazione dei principi di non discriminazione.
2. Per l'elezione della R.S.U. e dei R.L.S.S.A. è necessaria la presentazione di due liste elettorali distinte, una per ogni singola elezione.

Le liste elettorali sono presentate dalle strutture territorialmente competenti delle Associazioni sindacali di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) Associazioni sindacali stipulanti e firmatarie del presente CCNL;



b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto e atto costitutivo pubblico, a condizione che, preliminarmente, accettino espressamente e formalmente: i vigenti Accordi interconfederali; il vigente CCNL; il presente Regolamento; l'accordo di settore 1.3.2001 sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero, stipulato ai sensi della legge n. 146/1990; e, inoltre, a condizione che all'atto della presentazione della lista presentino un numero di firme di lavoratrici e lavoratori dipendenti almeno pari al 5% degli aventi diritto al voto. In ogni caso il numero di firme non potrà essere inferiore a tre.

Ogni Associazione sindacale che presenta una propria lista elettorale ha diritto a designare il proprio rappresentante nella Commissione elettorale di cui all'art. 5, dandone comunicazione all'azienda e alla Commissione elettorale già insediata.

Il termine per la presentazione delle liste elettorali da parte delle Associazioni sindacali di cui al precedente comma 2, lett. b) è fissato nella mezzanotte del settantesimo giorno dalla data della comunicazione scritta di cui all'art. 1, comma 2.

Entro il medesimo termine le OO.SS. di cui al punto a) del comma 2 del presente articolo possono modificare o integrare la lista elettorale già presentata alla Commissione Elettorale.

3. L'abilitazione a presentare le liste elettorali è attestata dal possesso dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di cui alla lettera b) del comma 2.

Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato dalla Commissione elettorale con riguardo alla singola azienda/unità produttiva nella quale si svolgono le elezioni.

La presentazione di liste elettorali è consentita anche qualora, nell'azienda, siano assenti iscritti alle Associazioni sindacali di cui al presente art. 2, comma 2.

4. Il possesso dei requisiti è comprovato dai seguenti documenti allegati alla presentazione della lista:

- nel caso di cui al comma 2, lett.a): da una dichiarazione sottoscritta dalle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti e firmatarie;
- nel caso di cui al comma 2, lett. b): dallo Statuto e dall'atto costitutivo notarile; dalla dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale nazionale e/o territoriale dell' O.S. con la quale sono accettati espressamente gli Accordi interconfederali, il vigente CCNL, il presente Regolamento, l'Accordo 1.3.2001 sull'esercizio del diritto di sciopero; dalle firme riportate in un elenco controfirmato dai presentatori della lista, di almeno il 5% di lavoratrici e lavoratori aventi diritto al voto a termini dell'art. 7 del presente Regolamento.

5. Ogni Associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun collegio elettorale.

6. Non possono presentare proprie liste elettorali le Organizzazioni sindacali affiliate a quelle di cui al presente articolo, comma 2, lettera a).

Inoltre, non possono essere presentate liste congiunte da parte di più Organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative, salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi di cui al presente articolo, comma 2, lettera b), avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.

7. Non possono essere candidati coloro che abbiano sottoscritto la lista elettorale per la sua presentazione, il firmatario presentatore della lista e i membri della Commissione elettorale

8. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista elettorale. Qualora un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art.5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse

ai sensi dell'art. 6, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste, pena la decadenza della sua candidatura.


9. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio.

Art. 3 - Criteri per la determinazione della R.S.U. e dei collegi elettorali

1. Nella definizione dei collegi elettorali al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle articolazioni organizzative e territoriali dell'azienda/unità produttiva e delle categorie professionali di significativa incidenza in essa operanti, al fine di garantire una adeguata composizione della rappresentanza.
2. I criteri per la determinazione della R.S.U. e degli eventuali collegi elettorali sono così stabiliti:
 - a) La giurisdizione della R.S.U. è in corrispondenza dell'azienda/unità produttiva definita in ambito comunale/territoriale;
 - b) All'interno della giurisdizione della R.S.U. il collegio elettorale, di norma, è unico, potendo esso comprendere in ciascuna lista rappresentanti dei vari settori dell'attività lavorativa presenti;
 - c) In relazione ai settori di attività e all'ampiezza dei punti operativi, è possibile suddividere l'elezione di un'unica R.S.U. in più collegi. I collegi elettorali interni vanno definiti di comune accordo dalle strutture territoriali di settore delle Associazioni sindacali di cui all'art. 2, comma 2.
 - d) se l'azienda/unità produttiva opera in territorio extra comunale o in più Comuni è obbligo suddividere, per valorizzare la vicinanza dei rappresentanti con i rappresentati, l'elezione della R.S.U. in più collegi elettorali corrispondenti ai siti produttivi o alle aree vaste, mantenendo obbligatoriamente inalterato il criterio di rappresentanza proporzionale tra numero di dipendenti e il numero delle R.S.U. elette nel complessivo numero di tutte le R.S.U. del perimetro aziendale.
 - e) in presenza di ATI/RTI o di Consorzi di imprese, viene costituita un'unica R.S.U., suddivisa per collegi corrispondenti alle singole imprese che fanno parte di tali associazioni o consorzi.

Art. 4 - Modalità per l'esercizio del diritto di voto

1. Il luogo e l'orario delle votazioni sono stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere l'esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del servizio.
2. Almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni, la Commissione elettorale, mediante comunicazione affissa nelle bacheche messe a disposizione dall'azienda, informa le lavoratrici e i lavoratori circa il luogo e l'orario delle votazioni.
3. Qualora l'ubicazione delle strutture operative, amministrative e degli impianti e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto e garantendo, di norma, la contestualità della votazione.



Art. 5 - Commissione elettorale: composizione e compiti

1. Entro 5 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 1, comma 3, nell'azienda/unità produttiva viene costituita la Commissione elettorale a termini dell'art. 1, comma 4.
Il giorno successivo al termine per la presentazione delle liste elettorali di cui all'art. 2, comma 2, la Commissione elettorale è integrata, in via definitiva, dai componenti designati da tutte le Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, con comunicazione scritta alla Direzione aziendale firmata dal Presidente della Commissione.
2. La Commissione elettorale è composta da lavoratrici e lavoratori non in prova, in forza presso l'azienda/unità produttiva con contratto a tempo indeterminato, e/o da rappresentanti delle Associazioni sindacali – con esclusione dei loro rappresentanti legali – le quali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, partecipino alle elezioni.
Ognuna delle Associazioni sindacali di cui sopra nomina, pariteticamente, fino a un massimo di due rappresentanti, i quali non possono essere candidati alle elezioni.
3. La Commissione, una volta definitivamente costituita, elegge al suo interno il Presidente, a maggioranza di tutti i suoi componenti.
4. In particolare, la Commissione elettorale ha il compito di:
 - acquisire dall'azienda l'elenco generale degli elettori;
 - verifica l'autenticità delle firme dei presentatori delle liste, apposte sui moduli anche eventualmente predisposti dalla stessa Commissione elettorale;
 - ricevere la presentazione delle liste, formulando ogni eventuale contestazione relativa alla rispondenza ai requisiti previsti dal presente Regolamento ad un momento successivo alla loro integrazione;
 - verificare il possesso dei requisiti e la valida presentazione delle liste, a termini dell'art. 2;
 - verificare preventivamente – tramite autocertificazione - le incompatibilità di cui all'articolo 18 del presente Regolamento;
 - costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
 - affiggere le liste elettorali, a termini dell'art. 6;
 - comunicare alle lavoratrici e ai lavoratori la data, il luogo e l'orario delle votazioni;
 - distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - predisporre l'elenco degli aventi diritto al voto per ciascun seggio, sulla base dell'elenco fornito dalla Direzione aziendale a termini dell'art. 1, comma 4;
 - nominare per ogni seggio il Presidente e gli scrutatori;
 - vigilare sulla correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
 - esaminare e decidere su eventuali ricorsi, di competenza della Commissione elettorale, proposti nei termini di cui al presente Regolamento;
 - proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici di liste e la Direzione aziendale.
5. La Commissione elettorale assolve i compiti attribuiti dal presente Regolamento deliberando a maggioranza le sue determinazioni.
6. I componenti della Commissione elettorale hanno diritto alla corresponsione della retribuzione globale per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 6 - Affissione delle liste elettorali

Le liste elettorali sono affisse dalla Commissione elettorale nelle bacheche messe a disposizione dall'azienda almeno 18 giorni prima della data fissata per la votazione.

Art. 7 - Elettorato attivo e passivo




Hanno diritto di voto le lavoratrici e i lavoratori dipendenti non in prova, in forza presso l'azienda con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, nonché con contratto a tempo determinato, che prestino la propria attività al momento del voto. Le lavoratrici e i lavoratori comandati votano nell'azienda/unità produttiva dove prestano servizio al momento delle elezioni.

Possono essere eletti le lavoratrici e i lavoratori dipendenti non in prova, con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, in forza presso l'azienda/unità produttiva.

Art. 8 - Composizione del seggio elettorale

1. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, tutti nominati dalla Commissione elettorale. Ne fanno parte lavoratrici e lavoratori, non in prova, in forza presso l'azienda/l'unità produttiva con contratto a tempo indeterminato e/o rappresentanti territoriali delle associazioni sindacali – con esclusione dei loro rappresentanti legali – che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, partecipano alle elezioni. È facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra le lavoratrici e i lavoratori elettori non candidati. Nel caso di un unico seggio, la Commissione elettorale espleta i compiti propri del seggio elettorale.
2. In ogni caso, la designazione degli scrutatori - anche componente della Commissione elettorale - deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i Presidenti e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, dà luogo alla corresponsione della retribuzione globale.

Art. 9 - Apertura e allestimento dei seggi elettorali

- 
1. Allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di voto, i seggi sono tenuti aperti obbligatoriamente due giorni consecutivi negli orari stabiliti dalla Commissione elettorale, secondo le modalità di cui all'art. 4.
 2. È possibile tenere aperti i seggi elettorali per un periodo di tempo minore, secondo quanto previsto dal comma 1, solo quando tutte le lavoratrici e i lavoratori aventi diritto nelle liste avranno espresso il proprio voto.
 3. A cura della Commissione elettorale, ogni seggio viene munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio e dispone di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, predisposto dall'azienda ed aggiornato con le modifiche dell'organico (licenziamenti, dimissioni, lavoratrici e lavoratori che abbiano superato il periodo di prova, ecc.)
- 
- 

Art. 10 - Schede elettorali

1. La votazione ha luogo a mezzo di un'unica scheda elettorale, firmata dal Presidente e dagli scrutatori, che comprende tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione delle liste elettorali, l'ordine di precedenza nella scheda elettorale viene estratto a sorte.
3. La preparazione delle schede elettorali avviene in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. Le schede elettorali sono comunque due: una per l'elezione della R.S.U. e l'altra per l'elezione dei R.L.S.S.A. Per agevolare la distinzione da parte dell'elettore delle schede per l'elezione della R.S.U. e dei R.L.S.S.A. le stesse dovranno essere di colore diverso o comunque facilmente distinguibili nell'intestazione, al fine di limitare possibili errori di voto.

Art. 11 - Riconoscimento degli elettori e modalità della votazione

1. La votazione deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
2. Per essere ammessi al voto, gli elettori devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi devono essere riconosciuti da almeno due dei componenti del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
3. Nel consegnare la scheda all'elettore, il Presidente gli fa apporre la firma accanto al suo nominativo nell'elenco di cui all'art. 5, comma 4.
4. Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.
5. L'elettore può esprimere il voto di preferenza fino a un massimo di due candidati della lista da lui prescelta. In ciascuna azienda/unità produttiva, la Commissione Elettorale può decidere che l'elettore ha facoltà di esprimere un numero superiore di preferenze. Se le preferenze che è possibile esprimere saranno superiori a tre le stesse dovranno includere entrambi i generi. Il voto preferenziale viene espresso mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato o dei candidati ovvero trascrivendo il nome del candidato o dei candidati nell'apposito spazio della scheda elettorale.
6. Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione o sul logo della lista.
7. L'indicazione di un numero di preferenze superiore a quello indicato al comma 5 del presente articolo, date alla stessa lista, vale unicamente come votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto della lista. Se le preferenze sono espresse mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato o dei candidati, ovvero trascrivendo il nome del candidato o dei candidati nello spazio della scheda elettorale riservato alla loro lista di appartenenza, sono attribuiti sia il voto di preferenza che il voto di lista, anche se il voto di lista non è stato espresso.

8. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenza data a candidato di altra lista, si considera valido solamente il voto di lista e nullo il voto di preferenza.
9. Il voto è altresì nullo se la scheda elettorale non è quella predisposta, se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione, se il voto è apposto a più di una lista o se sono indicate più preferenze a liste diverse senza indicare il voto di lista.

Art. 12 - Quorum per la validità delle elezioni

1. Le Organizzazioni Sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori promotori e le Aziende sono impegnate a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte la metà più uno delle lavoratrici e dei lavoratori aventi diritto al voto, conteggiati nel collegio elettorale complessivo della R.S.U..
3. Qualora tale quorum non sia raggiunto, le Organizzazioni sindacali promotori, sulla base di tale esito certificato dalla Commissione elettorale, reiterano la procedura elettorale per la sua conclusione entro i 60 giorni successivi alla prima votazione.
4. Nel caso che il quorum non sia raggiunto, nonostante la reiterazione della procedura, la rappresentanza e la titolarità negoziale è esercitata momentaneamente in forma esclusiva delle strutture sindacali competenti delle OO.SS. stipulanti il CCNL.
5. L'elezione, reiterata per la terza volta, è valida ove alle stessa abbia preso parte almeno il 33% più uno delle lavoratrici e dei lavoratori aventi diritto al voto, conteggiati nel collegio elettorale complessivo della R.S.U..

Art. 13 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Lo scrutinio inizia immediatamente dopo la chiusura del seggio elettorale, procedendo obbligatoriamente prima al conteggio dei voti di lista e successivamente al conteggio dei voti di preferenza. Lo stesso avviene per i seggi chiusi dopo la prima giornata.
2. Al termine dello spoglio, il Presidente del seggio consegna alla Commissione elettorale il verbale delle operazioni di scrutinio (con indicazione del numero dei votanti effettivi, dei voti validi di lista, dei voti di preferenza e delle schede bianche e nulle), su cui deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione (schede elettorali, elenchi, ecc.).
3. In caso di più seggi, la Commissione elettorale procede alle operazioni di verifica riepilogativa, dandone atto nel proprio verbale.
4. Al termine delle operazioni di cui al comma precedente, la Commissione elettorale provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale trasmesso dai seggi, esclusi i verbali.
5. Dopo la definitiva convalida della R.S.U., il plico sigillato viene conservato, per almeno tre mesi, secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne l'integrità.

Successivamente, è distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione aziendale.

6. I verbali di scrutinio sono conservati dalla R.S.U. e, in copia, dall'amministrazione del personale dell'azienda.

Art. 14 - Attribuzione dei seggi

1. Il numero dei seggi viene ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti riportati dalle singole liste concorrenti.
2. Nell'ambito delle liste che hanno conseguito i voti validi, i seggi sono attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati.
A parità di voti di preferenza, vale l'ordine di inserimento nella lista.
3. I seggi sono attribuiti, secondo il criterio proporzionale puro, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
4. Nel caso in cui una o più liste rappresentative delle Organizzazioni nazionali stipulanti FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, nelle R.S.U. con più di cinque componenti, non raggiunga il quorum necessario per l'assegnazione di un seggio e tuttavia abbia ottenuto un numero di voti pari alla metà del quorum ottenuto dividendo il numero degli aventi diritto per il numero dei seggi previsti, dai seggi complessivamente attribuiti alle liste delle predette OO.SS. stipulanti sarà assegnato un seggio a una o più delle Organizzazioni sindacali stipulanti, in virtù del "patto di solidarietà sindacale".
5. Qualora il numero dei seggi complessivamente a disposizione delle OO.SS. stipulanti non sia sufficiente a realizzare la finalità di cui sopra, da tali seggi sarà assegnato un seggio a una o più delle OO.SS. stipulanti, che non abbia raggiunto il quorum necessario per l'assegnazione di un seggio, in funzione della più elevata percentuale di voti ottenuta.
6. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora una o più O.S. stipulante non abbia ottenuto alcun seggio ma abbia comunque raggiunto almeno la metà del quorum elettorale, alla stessa verrà attribuito un seggio – in virtù del "Patto di solidarietà sindacale" – da parte della O.S. stipulante che avrà ottenuto il maggior numero di seggi ovvero da parte della O.S. che, a parità di seggi assegnati, abbia ottenuto il minor numero di voti.

Art. 15 - Ricorsi alla Commissione elettorale

1. Sulla base dei risultati dello scrutinio, la Commissione elettorale procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati delle elezioni senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma diviene definitiva e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.

3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve decidere entro 48 ore dalla loro ricezione (escluse le giornate domenicali e festive) pronunciandosi a maggioranza dei suoi componenti e trascrivendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, copia del verbale di cui al comma 1 e dei verbali di seggio deve essere notificata, da parte della Commissione elettorale a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, e altresì, a mezzo raccomandata A/R o PEC, all'Associazione datoriale di categoria che, a sua volta, ne dà pronta comunicazione all'azienda e al Comitato dei Garanti.

Art. 16 - Ricorsi al Comitato dei garanti

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso al Comitato dei garanti, entro 10 giorni dallo scadere dei termini di cui all'art. 15, commi 2 e 3.
2. Tale Comitato è composto, a livello territoriale, da un membro designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste, da un rappresentante dell'Associazione datoriale ed è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Art. 17 – Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U./RLSSA

1. Definiti gli eventuali ricorsi, la nomina dei componenti della R.S.U./RLSSA viene comunicata per iscritto, a firma del Presidente della Commissione elettorale, alle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista e alla Direzione aziendale.

Art. 18 – Durata e sostituzione nell'incarico di componente della R.S.U./RLSSA

1. I componenti della R.S.U. restano in carica 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
2. Tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni della R.S.U. o, per chi ne fa parte, del Coordinamento di cui all'art. 20 determinano la decadenza automatica dalla carica di componente della R.S.U. Il Coordinamento o/e l'Assemblea sono tenuti a notificare la decadenza all'interessato quando ricorrono le condizioni di cui sopra.
3. La carica di componente della R.S.U. è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o con cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici, nel caso in cui la carica confligga, nell'ambito territoriale di competenza, per interessi economici o politici. Per altri tipi di incompatibilità valgono le disposizioni previste dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Il verificarsi di situazioni di incompatibilità determina l'immediata decadenza dalla carica di componente della R.S.U., formalizzata per iscritto dalla stessa R.S.U. con l'approvazione della maggioranza dei suoi componenti.

Avverso la mancata formalizzazione di incompatibilità della carica di componente R.S.U. e/o l'esclusione formalizzata per iscritto dalla stessa R.S.U., con l'approvazione della maggioranza dei suoi componenti, si può ricorrere al Comitato dei Garanti di cui all'art 16 comma 2.

4. Qualora un componente della R.S.U., nel periodo di vigenza triennale, sia trasferito in altri collegi o aziende secondo le procedure di legge, ovvero sia dimissionario o decaduto, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista elettorale. Il trasferimento, le dimissioni, la decadenza, anche per incompatibilità a termini del presente Regolamento, sono rese note per iscritto dall'interessato alla R.S.U. e dalla R.S.U. all'azienda, unitamente al nome del subentrante, nonché alle lavoratrici e ai lavoratori mediante comunicato affisso in bacheca.
5. Le dimissioni dei componenti della R.S.U., intervenute nel periodo di vigenza triennale in misura superiore al 50% del totale degli stessi, con la possibilità di una sostituzione del singolo componente, determinano l'automatica decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere tempestivamente al suo rinnovo per la durata del residuo periodo del triennio in corso.
Il singolo e/o la totalità delle R.S.U. non decadono in caso di avvicendamento tra imprese nei casi di cui all'articolo 6 del CCNL e nei processi di fusione, aggregazione e ristrutturazione aziendale o di gruppo che comporta il passaggio di personale anche nelle previsioni di cui all'articolo 2112 C.C.
Nei casi di cui al precedente capoverso si verifichi la fusione di due o più R.S.U., il voto del singolo componente R.S.U., per l'esercizio delle prerogative previste dalla norma transitoria dell'articolo 2 lettera B), integrato in una R.S.U. già preesistente sarà commisurato in misura proporzionale al numero dei dipendenti soggetti al trasferimento in relazione al rapporto tra R.S.U./numero dipendenti dell'unità produttiva acquirente.
6. In caso di dimissioni dei R.L.S.S.A., si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art.63, lett. D, comma 5, del vigente CCNL per i Servizi Ambientali.

Art. 19 – Cambiamento di appartenenza sindacale

Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della R.S.U., la revoca dell'iscrizione o l'espulsione dall'Organizzazione sindacale nella cui lista il candidato R.S.U. era stato eletto, l'adesione ad una Organizzazione sindacale diversa da quella nella cui lista era stato eletto, ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza, dal momento in cui la Direzione aziendale, avendone avuto conoscenza, ne dà comunicazione alla lista di originaria appartenenza a cui il componente risultava iscritto al momento delle elezioni.

Art. 20 – Assemblea della R.S.U.

L'Assemblea della R.S.U. è costituita dagli eletti nella R.S.U. e si riunisce, di norma, due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il 30% più uno ne faccia richiesta. La riunione è valida con la presenza del 50% più uno degli eletti. Le decisioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei partecipanti. Al fine di agevolare le comunicazioni con l'azienda, la R.S.U. si doterà di un indirizzo di posta elettronica.

Art. 21 – Regolamento e coordinamento della R.S.U.

1. Ogni R.S.U. si dota obbligatoriamente di un Regolamento approvato dall'Assemblea per istruire le proprie attività interne e prevedendo nello stesso le modalità di consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori.
2. Qualora il numero complessivo dei componenti della R.S.U. sia uguale o superiore a cinque sette, viene costituito un Coordinamento, eletto dall'assemblea della R.S.U., che rappresenta formalmente la R.S.U. nelle varie modalità di interlocuzione con l'azienda e nella contrattazione aziendale. Esso è composto da almeno un membro per ogni Organizzazione sindacale che abbia ottenuto almeno un seggio.
3. Il coordinamento può nominare un Coordinatore.
4. Il Coordinamento e l'eventuale Coordinatore possono essere revocati dalla maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

Art. 22 - Mancata o tardiva attivazione degli adempimenti per l'elezione e il rinnovo della R.S.U. e dei R.L.S.S.A.

1. La data delle elezioni deve essere fissata entro i tre mesi precedenti la scadenza del mandato della R.S.U..
2. In caso di mancata o tardiva attivazione degli adempimenti per l'elezione della R.S.U. e dei R.L.S.S.A. di cui agli artt. 1, 2 e 5, le Associazioni sindacali nazionali stipulanti svolgono i necessari interventi atti a rimuovere le cause, allo scopo di garantire la piena attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento, al fine di mantenere la consecutività triennale delle elezioni, secondo le scadenze nazionali stabilite dalle parti stipulanti.
3. Per quanto di loro competenza, le aziende sono tenute a segnalare tempestivamente alle Associazioni datoriali stipulanti gli eventuali ritardi nell'espletamento degli adempimenti di cui sopra.
4. Qualora, nelle aziende, il ritardo nell'espletamento degli adempimenti comporti il mancato rinnovo nei termini della R.S.U. scaduta, la rappresentanza e la titolarità negoziale nell'unità produttiva/azienda è esercitata in forma esclusiva, per il tempo necessario a promuovere le nuove elezioni, dalle strutture sindacali competenti delle OO.SS. stipulanti il CCNL. I R.L.S.S.A. continuano ad operare in regime di proroga fino alle nuove elezioni.

Art. 23 – Disposizioni finali

1. Nelle aziende/unità produttive dove è in carica la R.S.U., ovvero dove se ne promuove la costituzione, le Associazioni sindacali stipulanti e firmatarie del vigente CCNL, quelle riconosciute in azienda ai sensi della Legge n. 300/1970, nonché quelle di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del presente Regolamento, sono tenute a ottemperare a quanto previsto dall'art. 57, lett. A), comma 3 del vigente CCNL.

Le predette Associazioni sindacali sono altresì impegnate ad assicurare che le proprie strutture, nei loro ambiti di competenza, diano attuazione alla presente intesa per le lavoratrici e i lavoratori delle società e delle imprese esercenti servizi di igiene ambientale, in

conformità ai contenuti del presente Regolamento e nel rispetto dei tempi fissati sia per la costituzione che per il rinnovo della R.S.U.

2. Qualora siano emanate disposizioni di legge o sottoscritti Accordi interconfederali che modifichino e/o integrino quanto previsto dal presente Regolamento, le parti stipulanti si impegnano a incontrarsi tempestivamente onde provvedere agli adeguamenti delle relative disposizioni.


Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 6 settembre 2024.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI SULL'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE (R.L.S.S.A.)

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 47, comma 5, del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni nonché dall'art. 63 del vigente CCNL, le parti si danno atto che i Rappresentanti dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (R.L.S.S.A.) sono eletti, nel numero specificamente fissato dall'art. 63 del vigente CCNL, in concomitanza dell'elezione della R.S.U..

CHIARIMENTO A VERBALE

Ai diversi fini di cui al presente Regolamento, con l'espressione "lavoratori" si intendono le lavoratrici e i lavoratori, non in prova, in forza all'azienda/unità produttiva con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, nonché quelli con contratto a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.

The image shows five handwritten signatures. The first signature on the left is in blue ink and is highly stylized. The second signature is also in blue ink and is shorter and more compact. The third, fourth, and fifth signatures are in black ink and are also highly stylized and cursive.

